



Ministero dell'Istruzione del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TASSO"

Scuola Secondaria di I Grado "T. Tasso" - Percorsi Musicali

Scuola dell'Infanzia e Primaria "G. Rodari" (Via Laspro)

Via M. Iannicelli 4126 Salerno CF 5182790659 C.M. 8AIC8B400X

Sito web www.ictassosalerno.edu.it Tel. 089/405294 Codice Univoco PA 01256

PEO 8aic8b400x@istruzione.it PEC 8aic8b400x@pec.istruzione.it

- Al Personale DOCENTE e ATA
- Ai genitori responsabili delle azioni dei loro figli
- A chiunque a qualsiasi titolo abbia accesso a scuola o nelle sue pertinenze
- Alle associazioni e esperti esterni che utilizzano temporaneamente i locali della scuola e le sue pertinenze

E p.c.

- Al RSPP Ing. Ciro Picarella
- Al RLS arch. Roberto Rago
- Al DSGA

Sito web: [hp/ Circolari](http://hp/Circolari)

- ALBO
ATTI

Sito web: Home page/area Sicurezza/Circolari/bacheca RE

OGGETTO: Direttiva per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo e nomina preposti al controllo Fumo

Premessa

La scuola, come comunità di apprendimento e luogo di promozione della salute, è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita consapevoli e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della salute e della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile, alla legalità e al rispetto del prossimo.

ART. 1 - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa vigente sul divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo TASSO sede centrate e plessi. I riferimenti normativi sono i seguenti:

Costituzione art. 32 comma 1: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

Dlgs n. 6/2016;

Legge n.221/2015

DL n.104/2013 art. 4;

dlgs 162/2006 (cd. Codice dell'Ambiente);

Legge n.311/2004 Art. 1, comma 189;

Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
Accordi Stato-Regioni;
DL n.32/2003 art. 6;
Legge 3/2003 art. 51;
Legge n.584/1975
Normativa covid

ART. 2 - NORME ANTIFUMO COME FATTORE EDUCATIVO

Si sottolinea che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura solamente repressiva nei confronti del fenomeno, quanto piuttosto una connotazione sostanzialmente pedagogica e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a buoni, sani e corretti stili di vita e vuole sottolineare come sia determinante il buon esempio nei confronti di figli e studenti per la prevenzione di ogni forma di dipendenza e per la tutela della salute.

ART. 3 – DESTINATARI

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, ai genitori degli alunni dell'Istituto, ai medesimi alunni e a chiunque frequenti, a qualsiasi titolo anche per un tempo limitato, locali e pertinenze dell'istituto, compresi gli spazi all'aperto.

ART. 4 - ESTENSIONE A TUTTI GLI SPAZI DEL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici, le pertinenze e le aree all'aperto.

ART. 5 - SIGARETTE ELETTRONICHE

E' altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche sia all'interno che nelle aree esterne di pertinenza dell'istituto.

ART. 6 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEL DIVIETO e SANZIONI

Premesso che Polizia, Carabinieri, DPL ed altri enti statali (tra cui le istituzioni scolastiche) sono deputati ad applicare la sanzione, sarà compito dei preposti al controllo del divieto di fumo sorvegliare affinché sia rispettato il divieto stesso, secondo la seguente procedura:

1. accertare l'infrazione e verbalizzarla utilizzando gli appositi moduli di contestazione allegati per contestare al trasgressore che ha violato la normativa antifumo.
2. Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
3. provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica allegata. Nel caso di minorenni la copia del verbale dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale;
4. individuare l'ammenda da comminare: da 55,00 a 550,00 euro;
5. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, cercano di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale. Poi provvedono alla spedizione del

- verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
6. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale, procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente;
 7. Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo. E si trasmetterà mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
 8. Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza;
 9. Consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;
 10. L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto;
 11. controllare che siano affissi, all'interno e all'esterno della scuola, gli appositi cartelli, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili. In caso si rilevi carenza dei suddetti cartelli contattare il DSGA e comunicarne il numero da acquistare. Nell'angolo della sicurezza affiggere il nominativo/i nominativi del/i preposto/i al divieto di fumo nominati dal Dirigente e la cui designazione non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare.

Pertanto si ricorda che:

- a) La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189– ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).
- b) La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- c) ammesso, entro il 0 giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).
- d) Il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 0 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).
- e) L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il prefetto.
- f) Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:
 - ✓ in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento Infrazione al divieto di fumo ed il codice ufficio.
 - ✓ presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
 - ✓ presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento Infrazione al divieto di

fumo.

g) Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

h) Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla legge qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.

i) Si rammenta che il preposto non può ricevere direttamente il pagamento del trasgressore ai sensi della vigente normativa.

j) Gli alunni e il personale della Pubblica Amministrazione che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

k) Il recente dls n.6/2016 ha stabilito:

- ✓ inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori
 - ✓ misure relative alle sigarette elettroniche con nicotina
 - ✓ divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, già precedentemente disposto da un'ordinanza del Ministro della salute
- Inoltre: la legge n.221/2015 sulla cosiddetta green economy ha introdotto il divieto di **'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi' con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette., unitamente a abbandono di mozziconi di sigarette e rifiuti di piccolissime dimensioni (come gomme da masticare, scontrini, fazzoletti di carta ecc.), al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente.** In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro (aumentata fino al doppio in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo);

A tutti i soggetti in indirizzo si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente, confidando nella loro collaborazione. In particolare si confida nella sensibilità di tutti al fine di perseguire, oltre al rispetto delle leggi, il fine più generale della salute pubblica e dei corretti stili di vita.

ART.7 – ADDETTI AL CONTROLLO FUMO

Fermo restando che tutti sono preposti alla sicurezza per il loro profilo e ruolo professionale e tutti sono tenuti al rispetto del/e a far rispettare la normativa anche sotto l'aspetto deontologico professionale del ruolo di educatori e di modello da emulare per le giovani generazioni gli ADDETTI al CONTROLLO FUMO sono:

IC TASSO incluso Uffici di Segreteria: Dirigente scolastico Flavia Petti e DSGA Floriana Avallone

PLESSO RODARI Infanzia e Primaria responsabile di plesso e coordinatrice Infanzia Graziella Cuciniello e Anna Spinoso

SECONDARIA: collaboratrici di Dirigenza DE DONATO Anna Lisa, Spiezia Anna, Salvatore Donata

ART.8 – COMPITI DEL DSGA

Il DSGA apporrà con urgenza cartelli di divieto di fumo con indicazione della normativa vigente e di tutti i dettagli da essa previsti in tutti i luoghi frequentati e nelle pertinenze.

Il Dirigente

Dot.ssa Flavia Petti

(Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa)

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Processo verbale n. del..... L'anno il giorno
del mese di alle ore circa nei locali del sede di ia
..... Comune di, il sottoscritto, in
qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha
accertato che: il sig. /la sig.ra..... nat... a..... (.....) il
..... e residente a (.....), via..... n., documento
d'identità ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto
..... Eventualmente: Il
trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di
lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:
..... Al
trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € che potrà essere pagata per
mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune istruzioni. Il
trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:
.....
.....
Il trasgressore.....
Il verbalizzante

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689, è ammesso il pagamento della somma, entro il
termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia
del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto,
Autorità competente per le successive iniziative.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004 si possono verificare due casi:

1. Nel caso di sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale, la sanzione va versata allo
Stato, utilizzando una di queste 3 formule, indicate nella citata Intesa Stato-Regioni:

- A. modulo 'F2', codice tributo T, causale del versamento Infrazione al divieto di fumo IC TASSO
SALERNO; il modulo viene consegnato pre-compilato. Il contravventore deve aggiungere
soltanto le proprie generalità nel campo 4; nel campo 13, nella prima riga in alto l'importo, il
totale nell'ultima riga (= identico importo) e alla fine del campo nell'apposita riga l'importo
espresso in lettere (esempio: 'cinquantacinque/00'),
- B. Versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- C. Bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per
territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo IC TASSO Salerno.

2. Negli altri casi (sanzione inflitta da organo non statale; potrebbe trattarsi di scuola pubblica dipendente da ente locale o dalla regione stessa), ci possono essere 2 situazioni:

1. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato secondo le modalità disciplinate da normativa regionale (vedi punto dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004).

2. Finché la Regione di appartenenza non avrà provveduto a disciplinare la materia, sembrerebbe doversi applicare il punto 7 dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004 , cioè: si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita proprie competenze organizzative esclusive (vedi sopra).

FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto

della Provincia di sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig.

_____ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO
DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO**

Al Sig. Prefetto

Della provincia di.....

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 5

Ai sensi della Legge 11/11/1975, n.584 si dà comunicazione che in data, è stato redatto, a carico di, nato aile domiciliato in, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n.....del, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. / 2/ 5.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

VERBALE DI CONTESTAZIONE

_____/_____(anno)

Struttura _____

Funzionario accertante _____

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ nei locali _____ alle ore _____ il sottoscritto _____ funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. ____ del _____; ha accertato che il sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ alla via _____ identificato con _____ in servizio presso (se dipendente) _____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto _____ (sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,

in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni

nei locali nei divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003., nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal DPCM 23.12.2003

Il trasgressore dichiara:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11.1975, n. 584 , e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, modificato dall art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

€ 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),

€ 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato -, da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di _____;
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F2 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A. , il codice ufficio B NA e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provveder a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art.18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore _____

Il funzionario accertante _____

Al DSGA dott. Floriana Avallone
Al responsabile di plesso e coordinatrice Infanzia Graziella Cuciniello e Anna Spinoso
Alle collaboratrici di Dirigenza

Sito web: [Hp/area Sicurezza/Circolari/bacheca RE Argo](http://Hp/area_Sicurezza/Circolari/bacheca_RE_Argo)

ALBO

ATTI

CONTROLLO DIVIETO DI FUMO

addetto alla vigilanza del divieto di fumo – L. 3 del 16/01/2003

Con la presente Le comunico, la Sua designazione quale “*Incaricato alla vigilanza per l'osservanza del divieto di fumo*” in azienda ai sensi dell'art. 51, della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003.

A riguardo si precisa che nella sua funzione lei ha l'obbligo di:

- richiamare formalmente I trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Il Dirigente

Dott.ssa Flavia Petti

(Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa)

Per accettazione: